



Biblioteca Comunale di Lurate Caccivio

in collaborazione con **Centro Professionisti**

informati

consigli pratici per essere formati ed informati

VOLUNTARY DISCLOSURE : I CAPITALI ALL'ESTERO (ANCHE DEI FRONTALIERI ED EX-FRONTALIERI)

Come funziona, cosa fare, a chi rivolgersi, ambiti di applicazione

Relatore: dott. Federico Guerriero



Centro Professionisti
Parco Commerciale Centervill
via Monte Rosa, 6 - Villa Guardia (CO)
tel. 031.480287 - info@centropro.it - www.centropro.it

PROGRAMMA

SOMMARIO

1. Attività finanziarie detenute all'estero: obblighi dichiarativi ed imposizione
2. Redditi esteri: imposizione ed obblighi dichiarativi
3. Frontalieri: disciplina speciale
4. Voluntary disclosure: quadro normativo, perimetro di applicabilità, procedura
5. Voluntary disclosure: il costo

Attività finanziarie detenute all'estero: obblighi dichiarativi ed imposizione

Attività di natura finanziaria costituite o detenute all'estero

(Circolare AdE n. 38/2013):

- Attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti: partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all'estero, le quote di OICR esteri, valute estere, depositi e conti correnti bancari;
- Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;

Attività finanziarie detenute all'estero: obblighi dichiarativi ed imposizione

(Segue) Attività di natura finanziaria costituite o detenute all'estero
(Circolare AdE n. 38/2013):

- Contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero;
- Diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- Forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

Attività finanziarie detenute all'estero: obblighi dichiarativi ed imposizione

Obblighi di monitoraggio

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate sono tenuti ad indicare nel quadro RW del modello «Unico» gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria.

Attività finanziarie detenute all'estero: obblighi dichiarativi ed imposizione

Obblighi di monitoraggio

Sono tenuti, inoltre, alla compilazione del quadro RW del modello «Unico» non solo i possessori formali delle attività estere, ma anche:

- coloro che sono considerati titolari effettivi, conformemente alla definizione fornita nella normativa antiriciclaggio;
- coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (esempio: qualora una persona fisica abbia la delega al prelievo su un conto corrente)

Attività finanziarie detenute all'estero: obblighi dichiarativi ed imposizione

Obblighi di monitoraggio

L'obbligo di compilazione sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d'imposta ha totalmente disinvestito.

Attività finanziarie detenute all'estero: obblighi dichiarativi ed imposizione

Obblighi di monitoraggio - esclusioni

Non è più previsto l'obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da, verso e sull'estero effettuati con riferimento alle suddette attività.

Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro.

Attività finanziarie detenute all'estero: obblighi dichiarativi ed imposizione

Imposizione: I.V.A.F.E.

(Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero)

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, devono procedere al calcolo ed al versamento dell'IVAFE

La determinazione dell'imponibile e dell'imposta viene effettuata nel quadro RW, contestualmente all'adempimento degli obblighi di monitoraggio

Attività finanziarie detenute all'estero: obblighi dichiarativi ed imposizione

Imposizione: I.V.A.F.E.

(Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero)

L'imposta è calcolata in funzione del valore dei prodotti finanziari e dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione

L'aliquota è pari al 2 per mille annuo a decorrere dal 2014 (1 per mille annuo per il 2012, all'1,5 per mille per il 2013).

Attività finanziarie detenute all'estero: obblighi dichiarativi ed imposizione

Imposizione: I.V.A.F.E.

(Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero)

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero l'imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all'estero. L'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro..

Attività finanziarie detenute all'estero: obblighi dichiarativi ed imposizione



PERIODO D'IMPOSTA 2014

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO RW

Investimenti all'estero e/o attività estere
di natura finanziaria - monitoraggio
IVIE / IVAFE

Mod. N.

--	--

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFA)		IVAFA		Mesi (IVIE)	
9	10	11	12	13			
,00			,00			,00	
RW1	Credito d'imposta	IVAFA dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14	15	16	17	18	19	20	
	,00	,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatar				
21	22	23	24				
1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00
9	10	11	12	13			

DELLO GRATUITO

Attività finanziarie detenute all'estero: obblighi dichiarativi ed imposizione

Problematiche

- Qualificazione dell'attività finanziaria (imposta fissa o proporzionale);
- Base imponibile (tassi di cambio)
- Base imponibile (calcolo valore medio)
- Base imponibile (calcolo periodo e percentuale di possesso)
- Crediti imposta scomputabili
- ...

Redditi esteri: imposizione ed obblighi dichiarativi

Principio base

“Worldwide taxation”: i redditi di un soggetto residente in Italia, saranno ivi assoggettati ad imposta ovunque essi siano prodotti.

Redditi esteri: imposizione ed obblighi dichiarativi

Imposizione ed obblighi dichiarativi

Sono quindi soggetti a dichiarazione ed imposizione con le medesime modalità ed aliquote dei redditi di fonte italiana tutti i redditi percepiti dal soggetto residente, ivi compresi:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di capitale;
-

a prescindere dall'avvenuto assoggettamento ad imposizione nel Paese di produzione del reddito.

Redditi esteri: imposizione ed obblighi dichiarativi

Imposizione ed obblighi dichiarativi - esclusioni

Convenzioni per evitare le doppie imposizioni: sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l'esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti.

Oltre ad evitare le doppie imposizioni, le Convenzioni hanno anche lo scopo di prevenire l'evasione e l'elusione fiscale; a questo fine esse prevedono alcune disposizioni sulla cooperazione amministrativa.

Tali trattati si ispirano, principalmente, al modello di Convenzione elaborato in sede OCSE.

Frontalieri: disciplina speciale

Frontaliere

Definizione: lavoratore che risiede in Italia, in zona di confine e si trasferisce quotidianamente per prestare la propria opera in uno Stato confinante (Svizzera, ma anche Francia, Austria, Croazia, ...).

Non è una categoria prevista nella normativa fiscale italiana

Frontalieri: disciplina speciale

Frontalieri – redditi esteri

E' soggetto ai normali obblighi dichiarativi ed alla tassazione in Italia dei redditi prodotti all'estero.

Frontalieri: disciplina speciale

In particolare: frontalieri Svizzera

Convenzione contro le doppie imposizioni: i redditi di lavoro dipendente sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nel Paese di produzione del reddito. Non deve quindi essere presentata dichiarazione né sono dovute imposte con riferimento a tali redditi.

Frontalieri: disciplina speciale

Frontalieri – attività detenute all'estero

L'obbligo di monitoraggio non sussiste i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

Frontalieri: disciplina speciale

Frontalieri – ATTENZIONE

Le precedenti eccezioni alla disciplina generale non modificano gli obblighi di:

- dichiarazione, liquidazione e versamento dell'imposta relativa ai redditi non di lavoro dipendente, quali i redditi di capitale (es. interessi) e redditi diversi (es. plusvalenze);
- dichiarazione, liquidazione e versamento dell'IVAFE relativa a tutte le attività finanziarie estere;
- monitoraggio relativamente a tutti i Paesi esteri in cui sono detenute attività finanziarie (escluso lo Stato in cui è prestata l'attività lavorativa).

Frontalieri: disciplina speciale

Frontalieri – ATTENZIONE

L'esonero dall'obbligo di monitoraggio viene riconosciuto solo qualora l'attività lavorativa all'estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo di imposta e a condizione che entro sei mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro all'estero, il lavoratore non detenga più le attività all'estero. Diversamente, se il contribuente entro tale data non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all'estero durante l'intero periodo d'imposta.

Voluntary disclosure: quadro normativo, perimetro di applicabilità, procedura

Voluntary disclosure

La legge n. 186 del 15 dicembre 2014 recante “disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio” ha introdotto la procedura di regolarizzazione dei capitali posseduti all'estero (c.d. “collaborazione volontaria” o “voluntary disclosure”).

Voluntary disclosure: quadro normativo, perimetro di applicabilità, procedura

Voluntary disclosure

In estrema sintesi, la nuova disposizione consente, a fronte dell'integrale versamento delle imposte dovute, di regolarizzare la propria posizione relativamente alle attività finanziarie e patrimoniali che sono state costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato in violazione degli obblighi previsti in materia di monitoraggio fiscale, beneficiando di una sensibile riduzione delle sanzioni amministrative nonché di una parziale copertura a livello penale rispetto a quelle che sono ordinariamente applicabili.

Voluntary disclosure: quadro normativo, perimetro di applicabilità, procedura

Presupposto soggettivo

La procedura interessa:

- le persone fisiche residenti in Italia;
- le società semplici e le associazioni artistiche e professionali residenti in Italia;
- gli enti non commerciali (compresi i trust) residenti in Italia, anche se esercenti imprese commerciali o attività professionali o artistiche.

In caso di violazioni commesse da una persona defunta i soggetti interessati alla procedura sono, in linea di principio, gli eredi che hanno pienamente accettato l'eredità.

Voluntary disclosure: quadro normativo, perimetro di applicabilità, procedura

Presupposto oggettivo

La procedura di collaborazione volontaria:

- ha come presupposto la violazione degli obblighi di compilazione in materia di “monitoraggio fiscale” (compilazione quadro RW) entro la data del 30 settembre 2014;
- deve riguardare tutti gli investimenti e le attività (finanziarie e patrimoniale) che sono stati costituiti o detenuti all'estero.

Voluntary disclosure: quadro normativo, perimetro di applicabilità, procedura

Oggetto

Per quanto riguarda le attività estere, a titolo esemplificativo, possono essere regolarizzati:

- i conti correnti e depositi esteri;
- le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti;
- le obbligazioni estere ed i titoli similari;
- le valute estere da depositi e conti correnti;
- le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
- le forme di previdenza gestite da soggetti esteri;
- ecc.

Voluntary disclosure: quadro normativo, perimetro di applicabilità, procedura

Modalità di costituzione del capitale

Attenzione: è possibile (necessario) regolarizzare le violazioni che hanno riguardato le imposte sui redditi (e relative addizionali), le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, l'IRAP, l'IVA, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Voluntary disclosure: quadro normativo, perimetro di applicabilità, procedura

Tempi

La procedura, che deve essere avviata entro il 30 settembre 2015, deve necessariamente riguardare tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della relativa domanda, non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento.

Voluntary disclosure: quadro normativo, perimetro di applicabilità, procedura

Cause ostative

L'accesso alla procedura è inibita qualora la violazione sia già stata constatata ovvero, con riferimento alle attività finanziarie e patrimoniali estere, dovessero essere, alternativamente:

- iniziati accessi, ispezioni e verifiche o qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali per violazione di norme tributarie nei confronti del contribuente;
- notificati allo stesso avvisi di accertamento o di rettifica o atti di contestazione di violazioni tributarie (compresi inviti, questionari e richieste ai sensi degli articoli 51, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell'articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600).

Voluntary disclosure: quadro normativo, perimetro di applicabilità, procedura

Annualità regolarizzabili: monitoraggio fiscale

La disclosure consente di sanare le violazioni commesse in materia di monitoraggio fiscale a partire da:

- anno 2009 (quadro RW infedele o omesso nell'anno 2010): per le attività che sono detenute in paesi non black list.
- anno 2004 (quadro RW infedele o omesso nell'anno 2005): per le attività che sono detenute in paesi black list.

Voluntary disclosure: quadro normativo, perimetro di applicabilità, procedura

Annualità regolarizzabili: imposte sui redditi

La collaborazione volontaria consente di regolarizzare le annualità a partire dai seguenti periodi:

- anno 2010 (in caso di presentazione di una “dichiarazione infedele”);
- anno 2009 (in caso di “dichiarazione omessa”);
- anno 2006 (in caso di presentazione di una “dichiarazione infedele” e di presenza dei presupposti per applicare il raddoppio dei termini di accertamento);
- l’anno 2004 (in caso di “omessa dichiarazione” e di presenza dei presupposti per applicare il raddoppio dei termini di accertamento).

Voluntary disclosure: quadro normativo, perimetro di applicabilità, procedura

Procedura

La procedura di collaborazione volontaria prevede la presentazione all'Amministrazione finanziaria dei documenti e delle informazioni che sono necessari per la ricostruzione dei redditi utilizzati per creare fondi all'estero e/o acquistare beni o strumenti finanziari.

Voluntary disclosure: quadro normativo, perimetro di applicabilità, procedura

Procedura

In particolare la richiesta deve essere effettuata:

- 1) mediante la presentazione dell'apposito modello in cui vanno indicati, suddivisi per ciascun anno, tutti gli investimenti e le attività finanziarie che sono state costituite o detenute all'estero (anche indirettamente o per interposta persona);
- 2) allegando al modello tutti i documenti e le informazioni che sono necessari per la ricostruzione dei redditi che sono serviti per costituirli, acquistarli o che sono derivati dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo (in particolare questi elementi devono riguardare tutti i periodi d'imposta per i quali alla data della presentazione non sono ancora scaduti i termini di accertamento o per la contestazione delle violazioni).

Voluntary disclosure: quadro normativo, perimetro di applicabilità, procedura

Informazioni richieste (1)

Nello specifico, la domanda deve contenere dettagliate informazioni sugli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti all'estero.

In particolare, al riguardo, è necessario spiegare le modalità con cui è stato formato l'investimento estero e, quindi, documentare da quale fonte di reddito non dichiarato sono derivate le somme. Nel caso in cui l'evasione sia stata attuata in periodi non più accertabili, occorrerà dimostrare l'esistenza delle attività estere in tali annualità.

Voluntary disclosure: quadro normativo, perimetro di applicabilità, procedura

Informazioni richieste (2)

Devono essere indicate le eventuali “controparti” che hanno, in qualsiasi modo, contribuito alla creazione, al mantenimento e all’occultamento dei capitali all’estero.

In virtù di questa previsione, il soggetto terzo, che non è parte del processo di emersione, potrebbe trovarsi coinvolto “a sua insaputa” in una serie di indagini finanziarie che sono attivate dalla dichiarazione di emersione, restando altresì penalizzato da questa situazione.

Voluntary disclosure: quadro normativo, perimetro di applicabilità, procedura

Informazioni richieste (3)

Occorre quantificare il valore delle attività estere al termine di ogni annualità oggetto di regolarizzazione nonché al momento dell'emersione.

Il valore delle attività estere deve essere quantificato in conformità alla normativa sul monitoraggio fiscale.

Voluntary disclosure: quadro normativo, perimetro di applicabilità, procedura

Informazioni richieste (4)

Dovranno, da ultimo, essere indicati i maggiori imponibili (sia da assoggettare ad aliquota marginale, sia da tassare con imposizione sostitutiva) ai fini dell'Irpef, dell'Iva e dei contributi previdenziali.

Voluntary disclosure: quadro normativo, perimetro di applicabilità, procedura

Conclusione della procedura

A seguito dell'invio dell'istanza, l'Agenzia presenterà un invito a comparire con l'indicazione degli imponibili, delle imposte e delle somme da versare. Il contribuente potrà aderire a questo invito, versando le somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per l'adesione ovvero iniziare un tentativo di accertamento con adesione.

Voluntary disclosure: quadro normativo, perimetro di applicabilità, procedura

Dopo la procedura

Relativamente all'anno 2014, non compreso nella disclosure, occorrerà:

- presentare la dichiarazione dei redditi completa di quadro RW inerente il monitoraggio delle attività finanziarie all'estero;
- liquidare e versare le imposte sul patrimonio (IVAFE ed IVIE);
- liquidare e versare le imposte sul reddito.

Voluntary disclosure: quadro normativo, perimetro di applicabilità, procedura

Dopo la procedura

Tali obblighi dovranno essere assolti anche per l'anno 2015 e, se le attività finanziarie non verranno rimpatriate, anche per tutti i successivi.

Voluntary disclosure: il costo

Costo: imposte e sanzioni

Il ricorso alla procedura di collaborazione volontaria comporta la necessità di versare, senza alcuna riduzione, tutte le imposte che sono dovute dal contribuente con riferimento a tutti i periodi di imposta che sono ancora suscettibili di accertamento al momento di presentazione della domanda di adesione.

Voluntary disclosure: il costo

Costo: imposte e sanzioni (segue)

Alle imposte dovranno inoltre essere aggiunte le sanzioni per omesso monitoraggio, omessa dichiarazione, omesso versamento, ecc., previste dall'ordinamento vigente e quantificate in funzione della specifica violazione, nonché i relativi interessi.

Voluntary disclosure: il costo

Costo: le sanzioni - 1) monitoraggio

In ipotesi di errata, omessa o incompleta compilazione del modulo RW, è prevista l'applicazione di una sanzione nella seguente misura:

- se gli investimenti e le attività sono detenuti in Stati o Paesi diversi da quelli privilegiati: dal 3% al 15% degli importi non dichiarati;
- se gli investimenti e le attività sono detenute in Paesi black list: dal 6% al 30% degli importi non dichiarati.

Voluntary disclosure: il costo

Costo: le sanzioni - 1) monitoraggio (segue)

La collaborazione volontaria prevede la possibilità di ridurre le sopra citate sanzioni alla metà (50%) del minimo nel caso in cui le attività estere vengono trasferite in Italia o il contribuente rilascia all'intermediario estero l'autorizzazione a trasmettere i dati alle autorità finanziarie italiane (allegando una copia di questa autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, all'istanza di collaborazione volontaria).

Voluntary disclosure: il costo

Costo: le sanzioni - 1) monitoraggio (segue)

Sussiste inoltre la possibilità di beneficiare di un'ulteriore riduzione delle sanzioni mediante l'applicazione degli ordinari strumenti di premialità che sono previsti dall'ordinamento tributario vigente: in caso di definizione agevolata, sarà quindi possibile beneficiare di un'ulteriore riduzione delle sanzioni irrogate nella misura pari a $1/3$ dei minimi edittali.

Voluntary disclosure: il costo

Costo: le sanzioni - 2) imposte

Occorre preliminarmente ricordare che nei casi di presentazione di una dichiarazione infedele, è prevista l'applicazione di:

- redditi di fonte italiana: sanzione amministrativa di importo variabile dal 100% al 200% delle imposte dovute, con un minimo di € 258;
- redditi di fonte estera detenuti in Stati black list: sanzione amministrativa di importo variabile dal 200% al 400% delle imposte dovute :
- redditi di fonte estera detenuti in Stati o territori diversi da quelli aventi un regime fiscale privilegiato: sanzione amministrativa dal 133% al 266% delle imposte dovute.

Voluntary disclosure: il costo

Costo: le sanzioni - 2) imposte (segue)

Viceversa, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi è prevista l'applicazione di:

- redditi di fonte italiana: sanzione amministrativa di importo variabile dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di € 258;
- redditi di fonte estera detenuti in Stati black list: sanzione amministrativa di importo variabile dal 240% al 480% delle imposte dovute;
- redditi di fonte estera detenuti in Stati o territori diversi da quelli aventi un regime fiscale privilegiato: sanzione amministrativa di importo variabile dal 160% al 320% delle imposte dovute.

Voluntary disclosure: il costo

Costo: le sanzioni - 2) imposte (segue)

La collaborazione volontaria prevede la possibilità di:

- ridurre le sanzioni alla misura minima ridotta a un quarto (25%);
- disapplicare il raddoppio delle sanzioni previsto in caso di possesso di attività finanziarie in paesi “Black list”: qualora lo Stato in cui sono detenute le attività sottoscriva un accordo con l’Italia per lo scambio di informazioni;
- beneficiare di un’ulteriore riduzione delle sanzioni mediante l’applicazione degli ordinari strumenti di premialità che sono previsti dall’ordinamento tributario vigente (in caso di definizione agevolata sarà possibile beneficiare di un’ulteriore riduzione delle sanzioni irrogate a 1/6 dei minimi edittali)

Voluntary disclosure: il costo

Costo: il calcolo dell'imponibile

Per quanto riguarda le modalità calcolo del rendimento finanziario, in linea generale, la normativa prevede la necessità di ricostruire in modo analitico (almeno) tutti i redditi che, anno per anno, sono derivati dal possesso delle somme all'estero (ad esempio: dividendi, interessi, proventi immobiliari).

Voluntary disclosure: il costo

Costo: il calcolo dell'imponibile

Qualora il patrimonio dovesse essere stato costituito in annualità ancora accertabili dovranno essere regolarizzate le violazioni che hanno riguardato le imposte sui redditi (e relative addizionali), le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, l'IRAP, l'IVA, ecc...

Voluntary disclosure: il costo

Costo: il calcolo dell'imponibile

ATTENZIONE: l'adesione alla disclosure non sempre comporta l'emersione di maggior imponibili. Infatti, nel caso in cui il maggior reddito non dichiarato dovesse essere stato costituito in annualità non più accertabili (oppure nel caso di attività che sono pervenute per successione o donazione), dovranno essere regolarizzate unicamente le violazioni relative al monitoraggio fiscale (ovvero l'omessa compilazione del modulo RW) e l'omessa dichiarazione dei relativi redditi finanziari eventualmente prodotti all'estero.

Voluntary disclosure: il costo

Costo: il calcolo forfetario dei rendimenti

È prevista la possibilità, in alternativa al calcolo analitico, di determinare in via forfettaria i rendimenti che sono derivati dalle somme non dichiarate detenute all'estero nei casi in cui la media delle consistenze risultanti al termine di ciascun periodo di imposta dovesse essere di importo non superiore a Euro 2.000.000.

La scelta di tassazione a forfait è opzionale e, in quanto tale, deve essere manifestata espressamente nella domanda di collaborazione volontaria.

Voluntary disclosure: il costo

Costo: il calcolo forfetario dei rendimenti (segue)

L'esercizio dell'opzione consente di tassare a forfait i rendimenti nella misura pari all'1,35% per ogni annualità (così determinato: rendimento presunto nella misura pari al 5% moltiplicato per aliquota tassazione pari al 27%).

Il calcolo del rendimento presunto con l'aliquota del 5 per cento avviene sulla base delle consistenze finali di ciascun periodo.

Voluntary disclosure: il costo

Costo: il calcolo forfetario dei rendimenti (segue)

La convenienza ad adottare il metodo forfetario è prevalentemente di ordine pratico, visto che elimina l'onere di ricorrere a complesse ricostruzioni delle posizioni reddituali dei contribuenti.

Voluntary disclosure: il costo

Costo: il caso migliore

Esempio: attività finanziarie detenute in Svizzera, capitale costituito ante 2009, definizione con adesione, calcolo forfetario.

Imposte sui rendimenti: 5,40 % ($1,35\% * 4$)

Sanzioni: 0,90% ($5,40\% * 16,66\%$)

Violazione monitoraggio fiscale: 2,50% ($0,50 * 5$)

Totale: 8,80% (oltre interessi)

Voluntary disclosure: il costo

Costo: attenzione

La possibilità di un'adeguata assistenza nella fase preliminare di quantificazione del costo e nella fase di contraddittorio e definizione con l'Agenzia delle Entrate risulta determinante per il buon esito della procedura.

Voluntary disclosure: il costo

Frontalieri: una precisazione

La procedura di collaborazione volontaria, come precedentemente evidenziato, ha come presupposto la violazione degli obblighi di compilazione in materia di “monitoraggio fiscale” (compilazione quadro RW): poiché i frontalieri sono esclusi per norma di Legge da tale adempimento è dubbia la possibilità, per tali soggetti, di potervi aderire (limitatamente ai periodi in cui sussistono i requisiti di appartenenza a detta categoria).

Grazie per l'attenzione!